

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2023, n. 23-7736

Legge regionale 28/1999, Capo VII bis (Riconoscimento, tutela e valorizzazione dei mercati di valore storico e di tradizione) e Capo VII ter (Riconoscimento, tutela e valorizzazione dei caffè storici). Approvazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei luoghi storici del commercio.



Seduta N° 407

Adunanza 20 NOVEMBRE 2023

Il giorno 20 del mese di novembre duemilaventitre alle ore 15:20 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Chiara CAUCINO - Elena CHIORINO - Andrea TRONZANO

DGR 23-7736/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale 28/1999, Capo VII bis (Riconoscimento, tutela e valorizzazione dei mercati di valore storico e di tradizione) e Capo VII ter (Riconoscimento, tutela e valorizzazione dei caffè storici). Approvazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei luoghi storici del commercio.

A relazione di: Poggio

Premesso che la legge regionale n. 29 del 26 ottobre 2023 "Modifiche alla Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)", al fine di valorizzare e tutelare i luoghi storici del commercio nell'ambito della Regione Piemonte, quali presidio storico, sociale e culturale rappresentato da numerose attività commerciali depositarie di antiche tradizioni che continuano ad essere tramandate di generazione in generazione e fortemente legate con il territorio e le sue tradizioni, ha modificato la legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999 "Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114", introducendo i seguenti due nuovi Capi:

Capo VII bis, per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione dei mercati di valore storico e di tradizione;

Capo VII ter, per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione dei caffè storici.

Richiamato, in particolare, che:

il Capo VII bis, all'articolo 18-quinquies, distingue i mercati di valore storico e quelli di valore storico di tradizione definendo le seguenti caratteristiche:

- a) i mercati di valore storico sono costituiti dai mercati e dalle altre forme di commercio su area pubblica che si svolgono da almeno quaranta anni, anche in modo non continuativo, a condizione che siano rispettate le caratteristiche architettoniche storiche del luogo di insediamento e rimangano inalterate la tipologia di attività e di settore merceologico;

b) i mercati di valore storico di tradizione sono costituiti dai mercati e dalle altre forme di commercio su area pubblica insediati negli addensamenti storici rilevanti e secondari, secondo la programmazione regionale del commercio, che si svolgono da almeno settanta anni, anche in modo non continuativo, alle medesime condizioni dei mercati di valore storico di cui sopra; il Capo VII ter, all'articolo 18-octies, introduce la qualifica di caffè storico, definito come esercizio di somministrazione di alimenti e bevande connotato da particolare interesse storico, artistico e tradizionale del territorio ed insediato negli addensamenti storici rilevanti e secondari, secondo la programmazione regionale del commercio, che svolge l'attività di somministrazione al pubblico, come definita dalla legge regionale di comparto, nello stesso locale per almeno settanta anni, a condizione che vengano mantenute le caratteristiche strutturali dei locali, gli stili e gli arredi delle origini.

Premesso, inoltre, che gli articoli 18-sexies e 18-novies della legge regionale n. 28/1999 stabiliscono che la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria del settore:

a) adotta i criteri e le modalità per il riconoscimento dei mercati di valore storico e di valore storico di tradizione, nonché dei caffè storici;

b) istituisce distintivamente l'elenco regionale dei mercati di valore storico e di valore storico di tradizione e dei caffè storici, prevedendo specifiche disposizioni per il loro aggiornamento.

Dato atto che la Direzione regionale Cultura e Commercio, Settore "Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori", a seguito dell'approvazione in aula da parte del Consiglio Regionale del Disegno di legge n. 266 del 15 giugno 2023, avvenuta in data 17 ottobre 2023, nelle more dell'entrata in vigore della conseguente legge regionale n. 29/2023 e al fine di consentirne l'immediata attuazione, ha provveduto alla definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei luoghi storici del commercio rappresentati dai mercati di valore storico, da quelli di valore storico di tradizione e dai caffè storici, nonché delle modalità per l'iscrizione nei relativi elenchi regionali e l'aggiornamento degli stessi, riportandoli su un documento tecnico a supporto delle previste consultazioni.

Acquisito, nell'ambito dell'adozione del testo legislativo, il parere favorevole della Conferenza Permanente Regione – Autonomie locali nella seduta del 6 settembre 2023.

Sentite le associazioni di categoria del commercio su area pubblica e della somministrazione di alimenti e bevande maggiormente rappresentative in data 30 ottobre 2023, come da documentazione agli atti del sopra citato Settore.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

Visti i seguenti riferimenti normativi:

il Decreto Legislativo n. 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" s.m.i.;

il Decreto Legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." s.m.i.;

la Legge regionale n. 28/1999 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114" s.m.i.;

la Legge regionale n. 38/2006 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" s.m.i.;

la Legge regionale n. 29/2023 "Modifiche alla Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)";

la D.C.R. n. 563-13414/1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per

l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1999, n. 114" s.m.i.;

la D.C.R. n. 626-3799/2000 "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)";

la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000";

la D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17/10/2016 n. 1-4046";

la D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023" e dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

delibera

- di approvare, ai sensi degli articoli 18-sexies e 18-novies della legge regionale n. 28/1999, come modificata dalla legge regionale n. 29/2023, i criteri e le modalità per il riconoscimento, quali luoghi storici del commercio nel territorio della Regione Piemonte, dei mercati di valore storico, dei mercati di valore storico di tradizione e dei caffè storici, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di istituire gli elenchi regionali dei mercati di valore storico e di valore storico di tradizione e dei caffè storici, ai sensi degli articoli 18-sexies e 18-novies della legge regionale n. 28/1999;
- di demandare alla Direzione regionale Cultura e Commercio, Settore "Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Allegato

ALLEGATO A

Criteria e modalità per il riconoscimento dei luoghi storici del commercio: mercati di valore storico e di valore storico di tradizione e caffè storici, ai sensi degli articoli 18 sexies e 18 novies della legge regionale n. 28/1999.

1. Oggetto

1. In attuazione degli articoli 18 sexies e 18 novies della L.R. 12 novembre 1999, n. 28 *"Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"*, come modificata dalla legge regionale 29/2023, con la presente deliberazione si individuano:

- a) i criteri e le modalità per il riconoscimento dei mercati di valore storico e di valore storico di tradizione e dei caffè storici;
- b) le modalità per l'iscrizione negli elenchi regionali dei mercati di valore storico e di valore storico di tradizione e dei caffè storici e il relativo aggiornamento, nonché le eventuali cause di cancellazione dagli stessi.

2. Definizioni

1. Ai fini della presente deliberazione si intendono:

- a) **mercati di valore storico:** i mercati come definiti dall'articolo 3 della D.C.R. n. 626-3799 del 1° marzo 2000 *"Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)"* e le altre forme di commercio su area pubblica come individuate dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della medesima D.C.R. n. 626-3799/2000, che si svolgono da almeno quaranta anni, anche in modo non continuativo, a condizione che siano rispettate le caratteristiche architettoniche storiche del luogo di insediamento e rimangano inalterate la tipologia di attività e di settore merceologico;
- b) **mercati di valore storico di tradizione:** i mercati e le altre forme di commercio su area pubblica di cui alla lettera a), insediati negli addensamenti storici rilevanti e secondari, come individuati dall'Allegato A della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 *"Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1999, n. 114"*, che si svolgono da almeno settanta anni, anche in modo non continuativo, a condizione che siano rispettate le caratteristiche architettoniche storiche del luogo di insediamento e rimangano inalterate la tipologia di attività e di settore merceologico;
- c) **caffè storici:** gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che svolgono nello stesso locale per almeno settanta anni l'attività di somministrazione al pubblico, come definita all'art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38, connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale del territorio e insediati negli addensamenti storici rilevanti e secondari, come individuati dall'Allegato A della D.C.R. n. 563-13414/1999, a condizione che vengano mantenute le caratteristiche strutturali dei locali, gli stili e gli arredi delle origini.

3. Criteri per il riconoscimento dei mercati di valore storico e dei mercati di valore storico di tradizione

1. I Comuni, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, individuano i mercati di valore storico presenti sul proprio territorio sulla base dei seguenti criteri:

- a) istituzione o avvio del mercato da almeno quaranta anni;
- b) svolgimento dell'attività per almeno quaranta anni, anche se effettuata in modo non continuativo;

c) rispetto delle caratteristiche architettoniche e storiche del luogo di insediamento del mercato, mediante il mantenimento nonché il restauro conservativo delle strutture originarie, coperte e scoperte, dimostrante la compatibilità architettonica del mercato rispetto al luogo di insediamento;

d) mantenimento della tipologia di attività svolta;

e) mantenimento di almeno il cinquanta per cento delle tipologie merceologiche originarie.

2. I Comuni, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, individuano i mercati di valore storico di tradizione presenti sul proprio territorio sulla base dei seguenti criteri:

a) istituzione o avvio del mercato da almeno settanta anni;

b) svolgimento dell'attività per almeno settanta anni, anche se effettuata in modo non continuativo, negli addensamenti storici rilevanti e secondari individuati ai sensi della D.C.R. n. 563-13414/1999;

c) rispetto delle caratteristiche architettoniche e storiche del luogo di insediamento del mercato, mediante il mantenimento nonché il restauro conservativo delle strutture originarie, coperte e scoperte, dimostrante la compatibilità architettonica del mercato rispetto al luogo di insediamento;

d) mantenimento della tipologia di attività svolta;

e) mantenimento di almeno il sessanta per cento delle tipologie merceologiche originarie.

3. La qualifica di mercato di valore storico e di mercato di valore storico di tradizione è mantenuta anche nel caso di trasferimento definitivo, nell'ambito del territorio piemontese, in altro luogo, diverso da quello originario, a condizione che sia garantito il rispetto di tutti gli altri requisiti sopraindicati.

4. Il periodo di sospensione e di trasferimento temporaneo del mercato non è considerato nel computo per il raggiungimento del requisito rispettivamente dei quaranta e dei settanta anni.

4. Modalità di riconoscimento dei mercati di valore storico e di valore storico di tradizione

1. I Comuni, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmettono alla struttura regionale competente per materia la documentazione relativa ai mercati di valore storico e di valore storico di tradizione individuati nel rispetto dei suddetti criteri, ai fini del relativo riconoscimento.

2. Tale documentazione deve contenere:

a) copia dell'atto formale di istituzione o attestazione di avvio del mercato;

b) una scheda con i seguenti dati:

1) la tipologia di mercato di cui si richiede il riconoscimento;

2) la denominazione del mercato;

3) il luogo di svolgimento;

4) la periodicità, la frequenza e il giorno di svolgimento;

5) il numero di posteggi;

6) la composizione merceologica;

c) una relazione illustrativo-descrittiva del mercato, della sua storia e dello stato di conservazione delle strutture storiche e originarie, coperte e scoperte, nonché delle peculiarità merceologiche, culturali o sociali che lo qualificano di valore storico o storico di tradizione, corredata da documentazione fotografica;

d) una cartografia del territorio comunale (in scala 1:2.000 e formato A3) con l'individuazione dell'area mercatale;

e) nel caso di mercato di valore storico di tradizione, l'eventuale provvedimento di cui all'art. 52, comma 1 bis del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. La struttura regionale competente per materia comunica ai Comuni l'esito dell'istruttoria e, in caso di esito positivo, procede al riconoscimento dei suddetti mercati mediante la loro iscrizione nel relativo elenco regionale entro fine febbraio di ogni anno successivo.

5. Criteri per il riconoscimento dei caffè storici

1. I Comuni, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, individuano i caffè storici presenti sul proprio territorio, sulla base delle proposte di riconoscimento ricevute da parte del titolare/legale rappresentante degli stessi.

2. Il riconoscimento della qualifica di caffè storico avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) svolgimento nello stesso locale, per almeno settanta anni continuativi, in modo documentabile, dell'attività di somministrazione al pubblico, come definita all'art. 2 della della Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38, a condizione che vengano mantenute le caratteristiche strutturali dei locali, gli stili e gli arredi delle origini;

b) insediamento del locale negli addensamenti storici rilevanti e secondari individuati ai sensi della D.C.R. n. 563-13414/1999;

c) caratterizzazione del locale in forza di un particolare interesse storico o culturale o artistico o legato alle tradizioni locali, anche in relazione alle aree in cui è insediato.

3. La qualificazione di caffè storico è mantenuta nei seguenti casi:

a) in caso di subingresso nella titolarità di esercizi di locali storici, a condizione che siano garantite la continuità nell'attività di somministrazione dei precedenti esercizi e le caratteristiche strutturali dei locali, gli stili e gli arredi delle origini;

b) in caso di trasferimento, per comprovata causa di forza maggiore o somma urgenza, in un immobile diverso da quello cui era stata originariamente riconosciuta, a condizione che siano garantiti la continuità nell'attività di somministrazione e il rispetto dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), nonché il mantenimento delle caratteristiche strutturali dei locali, gli stili e gli arredi delle origini.

4. Ai fini del riconoscimento della qualifica di caffè storico non sono ostativi:

a) l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali alla promozione commerciale, alla relazione con il cliente o altre forme di collaborazione con altre attività;

b) la sospensione dell'attività da parte del titolare per un periodo non superiore a ventiquattro mesi in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

6. Modalità di riconoscimento-dei caffè storici

1. La richiesta di riconoscimento del caffè storico da presentare al Comune competente per territorio da parte del titolare/legale rappresentante dello stesso deve contenere:

a) una visura camerale storica aggiornata a data non anteriore di tre mesi rispetto alla richiesta di riconoscimento;

- b) una relazione illustrativo-descrittiva del caffè storico, della sua storia e le sue peculiarità culturali o artistiche o il suo legame alle tradizioni locali che lo qualificano di valore storico;
- c) documentazione storica relativa all'impresa e al relativo locale comprovante la sua storicità, i passaggi generazionali e i subentri di titolarità intervenuti nel corso degli anni e le fasi di gestione dell'attività, ove conosciuti, nonché copia degli atti autorizzatori o altra documentazione disponibili per ricostruire il periodo temporale ai fini del riconoscimento della qualifica di caffè storico;
- d) la planimetria del locale e delle relative pertinenze;
- e) copia del titolo di proprietà dell'immobile in cui viene esercitata l'attività o altra documentazione attestante la disponibilità dei locali di esercizio;
- f) documentazione fotografica dell'esterno e dell'interno del locale (min. 5 fotografie - max 20 fotografie);
- g) l'eventuale provvedimento di cui all'art. 52, comma 1 bis del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- h) l'eventuale provvedimento di cui all'art. 12 del predetto decreto legislativo.

2. I Comuni trasmettono alla struttura regionale competente per materia entro il 31 dicembre di ogni anno una scheda di sintesi per ogni caffè storico, ai fini del relativo riconoscimento, contenente i seguenti dati:

- a) dati anagrafici dell'impresa;
- b) una relazione riepilogativa sulla storicità dell'impresa e delle caratteristiche storiche o culturali o artistiche o dei legami con le tradizioni locali del caffè storico che richiede il riconoscimento;
- c) copia dell'eventuale provvedimento di cui all'art. 52, comma 1 bis del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- d) copia dell'eventuale provvedimento di cui all'art. 12 del predetto decreto legislativo;
- e) documentazione fotografica dell'esterno e dell'interno del locale.

3. La struttura regionale competente per materia, entro fine febbraio di ogni anno successivo, procede al riconoscimento dei caffè storici risultanti dall'istruttoria svolta dal comune, mediante la loro iscrizione nel relativo elenco regionale.

7. Elenco regionale dei mercati di valore storico e di valore storico di tradizione e dei caffè storici: iscrizione, aggiornamento e cancellazione

1. Sono istituiti, presso la struttura regionale competente per materia, l'elenco regionale dei mercati di valore storico e di valore storico di tradizione e l'elenco regionale dei caffè storici.

2. L'elenco regionale dei mercati si suddivide in due sezioni:

- a) la sezione dei mercati di valore storico;
- b) la sezione dei mercati di valore storico di tradizione.

3. L'elenco regionale dei mercati di valore storico e storico di tradizione e l'elenco regionale dei caffè storici sono pubblicati e reperibili per la consultazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte.

4. L'aggiornamento degli elenchi dei mercati di valore storico e storico di tradizione e dei caffè storici viene effettuato dalla struttura regionale competente per materia sulla base delle

segnalazioni trasmesse dai Comuni secondo i termini e le modalità previste dalla presente deliberazione.

5. La cancellazione dai rispettivi elenchi regionali di un mercato di valore storico o di valore storico di tradizione o di un caffè storico viene effettuata dalla struttura regionale competente per materia sulla base delle segnalazioni trasmesse dai Comuni ogni qualvolta venga meno uno dei requisiti previsti dalla presente deliberazione.

Art. 8 Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, i Comuni trasmettono alla struttura regionale competente per materia i dati relativi ai mercati di valore storico, ai mercati di valore storico di tradizione e ai caffè storici presenti sul proprio territorio entro il 29 febbraio 2024.

2. La struttura regionale competente per materia, entro 60 giorni successivi alla suddetta data, procede al riconoscimento dei mercati di valore storico e di valore storico di tradizione, previa comunicazione ai Comuni interessati dell'esito dell'istruttoria, nonché dei caffè storici mediante la loro iscrizione nel relativo elenco regionale.